



Padova, marzo 2013

Nota per le aziende clienti.

informativa sulla Certificazione del Personale (Patentino) per la manipolazione del gas refrigerante in conformità al Regolamento CE 842/2006. DPR 43/2012

Con l'introduzione del DR 43/2013 le aziende proprietarie di impianti di condizionamento dell'aria e di refrigerazione e pompe di calore contenenti gas fluorurati pericolosi all'effetto serra sono obbligate alle seguenti disposizioni:

- 1) L'installazione, riparazione, manutenzione degli impianti deve essere affidata a imprese e persone certificate (art.9 DPR43/2013) e iscritte al Registro FGAS (art. 8).
- 2) Le aziende/operatore proprietarie di impianti con più di 3 kg di gas refrigerante fluorurato di carica devono tenere un registro delle apparecchiature ed impianto (art.15). Devono inoltre inviare una Dichiarazione al Ministero dell'Ambiente (ISPRA) sullo status degli impianti (art. 16).

3) Il Decreto Legislativo 05/03/2013 n° 26 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui ai Regolamenti CE n° 842/2006 e n° 1516/2007 e al D.P.R. n° 43/2012.

In particolare, vale la pena segnalare come l'art. 3 D.lvo 26/2013 stabilisca, salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti sanzioni per le violazioni parimenti di seguito indicate:

-sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 100.000,00 per mancata ottemperanza agli obblighi di controllo di cui all'articolo 3 Reg. 842/06;

-sanzione amministrativa da euro 10.000,00 ad euro 100.000,00 qualora non ci si avvalga di personale certificato ex art. 5 Reg. 842/06;

-sanzione amministrativa da euro 7.000,00 ad euro 100.000,00 per omessa tenuta del registro dell'apparecchiatura o per sua tenuta inesatta, incompleta o non conforme;

-sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per mancata messa a disposizione dell'autorità competente dei registri.

Inoltre, alle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689: in altre parole, se si incorrerà in una di dette violazioni, non si sarà ammessi al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Associazione Italiana Frigoristi

Sede legale e operativa Via Tiziano Aspetti, 170 - 35133 PADOVA (PD)
Tel. 049 796 8962 fax 049 796 8963 – cod. fisc. 92183110284 – P.IVA 04448800286
e-mail info@assofrigoristi.it url www.assofrigoristi.it